Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 77 del 2 aprile 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 60

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1998.

Approvazione dello statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

STATUTO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1998.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sopra citata;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 18 luglio 1997, con la quale il medesimo organo ha approvato il testo dello statuto dell'Università degli Studi di Roma «Tor Vergata».

Visto il parere del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, reso nella seduta del 22 settembre 1997, relativo al testo di statuto trasmesso dal senato accademico integrato;

Vista la nota n. 12304 del 13 novembre 1997, con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», per il controllo di legittimità e di merito prescritto dall'art. 6 della citata legge n. 168/1989;

Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 1998, con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame di alcuni punti dello statuto per vizi di legittimità e di merito;

Considerato che il senato accademico integrato nella seduta del 18 febbraio 1998, ha esaminato i rilievi ministeriali e si è pronunciato in relazione ai medesimi con le previste maggioranze, modificando ed integrando conseguentemente il suddetto statuto;

Ritenuto pertanto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuo dell'Università;

Decreta:

Art. 1.

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1998

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1
Struttura giuridica e funzioni dell'Università

1- L'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", di seguito denominata Università o Ateneo, ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato. l'Università ha per scopo l'elaborazione, lo sviluppo, la trasmissione e la diffusione del sapere scientifico, mediante il libero esercizio della ricerca e dell'insegnamento.

2.- L'Università e sede della ricerca e della formazione scientifica e professionale. Promuove e coordina la ricerca e la didattica, nonché le attività integrative e di supporto. Può, inoltre, organizzare - anche in collaborazione con altri enti - attività di formazione di livello superiore ed attività culturali, eventualmente esterne, comprese le iniziative rivolte all'educazione permanente e ricorrente, nonche all'aggiornamento culturale degli adulti, anche in vista dell'inserimento professionale nel mercato del lavoro.

3.- Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università promuove la collaborazione con qualificate istituzioni, nazionali ed internazionali, sia pubbliche che private, anche consentendo l'insediamento, nel proprio comprensorio, di laboratori, musei, biblioteche, parchi scientifici ed altre strutture culturali o di ricerca.

4.- Rientra tra i compiti fondamentali dell'Università la cooperazione culturale nazionale ed internazionale, nonché lo sviluppo degli scambi internazionali di docenti e studenti. A tal fine, l'Università può dotarsi delle necessarie strutture logistiche.

5.- Compatibilmente con i fini e compiti di cui sopra, l'Università può svolgere attività di consulenza e di servizio, nel rispetto delle norme poste da apposito regolamento.

6.- Il Policlinico universitario svolge le sue funzioni conformemente alla legge ed al presente statuto.

Articolo 2
Autonomia universitaria

1 - L'autonomia universitaria è rivolta a garantire ed a rendere effettive le libertà di insegnamento e di scienza riconosciute dalla Costituzione. Essa spetta all'Università nel suo complesso, alle Facoltà, ai Corsi di laurea e di diploma, alle Scuole di specializzazione, ai Dipartimenti ed ai Centri interdipartimentali di ricerca. Di autonomia possono essere, altresì, dotati i Centri di servizio costituiti nel rispetto delle leggi e del presente statuto.

2.- Le sfere di competenza delle diverse articolazioni organizzative dell'Università e dei rispettivi organi sono definite dal presente statuto.

3.- L'Università garantisce a tutte le articolazioni organizzative dotate di autonomia le strutture, il personale ed mezzi necessari allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Articolo 3
La comunità universitaria

1.- Sono membri della comunità universitaria i docenti (professori e ricercatori), il personale tecnico ed amministrativo e i discenti (studenti, specializzandi e dottorandi). Ciascuna componente contribuisce al perseguimento dei fini dell'Università conformemente alle proprie funzioni.

2.- Fanno parte, altresì, della comunità universitaria i professori visitatori, i professori a contratto, i docenti ed i discenti ospiti, anche stranieri.

3.- Tutti coloro che, a diverso titolo, fanno parte della comunità universitaria hanno il dovere di rispettare le libertà di ricerca e di insegnamento ed il diritto allo studio. Essi hanno il dovere di assolvere i propri compiti, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.

4.- L'Università favorisce le attività comunitarie di carattere culturale e sociale, nel rispetto della pluralità degli orientamenti politici e culturali, nonché delle convinzioni religiose ed etiche, assicurando piena garanzia alle libertà individuali e collettive. L'Università favorisce in particolare le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e scambi culturali, dello sport e del tempo libero. Il regolamento disciplina le procedure per l'uso di mezzi, sedi ed attrezzature.

5.- L'Università, anche in collaborazione con altre istituzioni, promuove l'erogazione di servizi sociali, quali, ad esempio, la mensa, il pronto soccorso, gli asili-nido e le comunicazioni all'interno dell'area universitaria.

6.- Per garantire ai disabili parità di opportunità, l'Università realizza interventi atti a rimuovere tutte le condizioni di svantaggio. Promuove ogni iniziativa rivolta a tale scopo, anche in collaborazione con diversi soggetti, pubblici o privati.

7.- L'Università, di concerto con le altre sedi istituzionali competenti, favorisce la residenzialità degli studenti e le attività sportive, anche mediante la realizzazione di adeguate strutture nell'area universitaria.

Articolo 4
Attività di ricerca

1.- L'Università garantisce la libertà di ricerca e l'accesso dei singoli e dei gruppi che la esercitano alle risorse all'uopo destinate.

2.- Le ricerche su temi liberamente scelti dagli studiosi possono essere finanziate anche con contributi esterni, erogati da enti di ricerca o da altri soggetti pubblici o privati. Tali contributi non possono essere impiegati per la remunerazione del personale docente dell'Università.

3.- Nell'ambito dell'Università possono essere, altresì, svolte ricerche sulla base di convenzioni, contratti od accordi con soggetti pubblici o privati. I proventi di tali attività sono destinati, oltre che alle spese di ricerca ed alla remunerazione del personale docente e non docente in esse impegnato, al finanziamento dei Dipartimenti e Centri interdipartimentali di rispettiva afferenza, al finanziamento - mediante la costituzione di apposito fondo d'Ateneo - delle ricerche libere, nonché a quello delle spese generali dell'Università.

Articolo 5
Attività didattica

1.- Nell'Università vengono svolti corsi per il conseguimento dei titoli di diploma universitario, di laurea, di specializzazione, nonché di dottorato di ricerca. In essa vengono, altresì, organizzati corsi relativi a tutti gli altri livelli di formazione universitaria e post-universitaria previsti dagli ordinamenti vigenti. Vengono, infine, svolti corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento post-laurea e post-diploma e corsi di specializzazione in presenza e a distanza con attestato di frequenza e/o di profitto finalizzati anche al personale della scuola di ogni ordine e grado. Tutti i corsi di cui sopra sono tenuti, almeno in prevalenza, da personale docente dell'Università salvo deroghe previste dalla normativa vigente o deliberate dalle strutture didattiche competenti ed approvate dal Senato accademico.

2.- L'ordinamento degli studi, dei corsi, e delle attività formative è disciplinato da regolamenti didattici.

3.- L'Università considera prioritaria l'esigenza che l'attività didattica abbia la massima efficacia: nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle strutture competenti, garantisce lo svolgimento delle attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli da essa rilasciati.

4.- Per offrire agli studenti più ampie opportunità formative, possono essere stipulati accordi con istituzioni pubbliche o private.

Articolo 6
Diritto allo studio

1.- L'Università - per quanto di competenza - contribuisce a realizzare le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, attraverso azioni dirette ed azioni indirette, da svolgere anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati.

2.- Essa promuove iniziative rivolte a favorire l'orientamento degli studenti ai fini dell'iscrizione agli studi universitari, della scelta dell'attività professionale, nonché dell'iscrizione a corsi post-universitari; promuove, inoltre, l'assistenza agli studenti mediante forme di tutorato.

3.- Anche sulla base di convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati, l'Università e le sue articolazioni interne possono istituire premi o borse di studio in favore di studenti, laureandi o laureati. All'assegnazione di tali premi o borse si provvede mediante concorso.

Articolo 7
Il personale

1.- L'Università, nel rispetto della normativa vigente, provvede alla qualificazione costante del proprio personale, in forma obbligatoria o facoltativa, anche mediante strumenti di formazione curriculare, certificata, valutabile ai fini dell'avanzamento di carriera. Essa inoltre persegue il miglioramento dei servizi resi, anche mediante forme di incentivazione destinate al personale.

2.- L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali del personale.

Articolo 8
Sigillo dell'Università

Il sigillo dell'Università raffigura una torre stilizzata, inserita nella lettera U, con le diciture: "Università di Roma" in alto e "Tor Vergata" in basso.

TITOLO II
STRUTTURE ORGANIZZATIVE

SEZIONE PRIMA
ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'

Articolo 9
Organi centrali di Governo

Sono organi centrali di governo dell'Università il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Articolo 10
Il Rettore: elezione

1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte. Le candidature, sottoscritte da 25 elettori, devono essere trasmesse al decano almeno 5 giorni prima di ogni votazione.

2. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;

b) ai ricercatori confermati e alle figure a questi giuridicamente assimilate;

c) al personale tecnico-amministrativo e dirigente con peso pari al 10% del numero dei professori e con modalità definite da Regolamento;

d) ai componenti del Consiglio degli studenti.

3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, per l'ultimo lunedì del mese di settembre prima della scadenza del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo per il quinto lunedì successivo alla data della cessazione. Il decano provvede altresì alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo; il segretario del seggio è scelto dal presidente tra i professori di ruolo.

4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Qualora nessun candidato riporti tale maggioranza, si procede ad una terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano riportato il maggior numero di voti. La seconda e la terza votazione si svolgono, rispettivamente, il secondo e il terzo lunedì dopo la prima. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

5. Il Rettore è proclamato eletto dal presidente del seggio elettorale e, nel termine di sette giorni dall'ultima votazione, è nominato dal Ministro con proprio decreto. Entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione del suo predecessore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e completa il mandato interrotto se, alla data della cessazione, mancano più di due anni al termine di detto mandato; altrimenti, porta a termine il mandato interrotto e rimane in carica per il triennio successivo. In ambedue le eventualità, il completamento del mandato interrotto non è computato ai fini del precedente comma 1.

Articolo 11
Il Rettore: funzioni

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge, salvo che per le materie rientranti nella sfera di autonomia di altre articolazioni organizzative dell'Università, ai sensi del presente statuto. Il Rettore esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.

2. Spetta, in particolare, al Rettore:

a) convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione e provvedere - per quanto di competenza - alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) assumere le iniziative necessarie al buon andamento dell'Università ed alla trasparenza dell'azione amministrativa ;

c) vigilare sull'osservanza dello statuto, dei regolamenti dell'Università e delle norme legislative applicabili, ivi incluse quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente;

d) curare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza dell'Università in base a criteri di funzionalità ed economicità, fatte salve le competenze della dirigenza;

e) provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materia di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica dell'organo nella seduta immediatamente successiva;

f) emanare lo statuto ed i regolamenti di Ateneo;

g) presentare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;

h) predisporre ogni anno una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

i) adottare gli atti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale docente e non docente, fatte salve le competenze della dirigenza;

l) emanare i bandi di concorso per il personale docente e non docente;

m) nominare le commissioni di concorso per il reclutamento del personale, per quanto di competenza dell'Università, sulla base di regolamenti d'Ateneo che debbono garantire la designazione dei membri da parte delle strutture interessate, per il personale ad esse destinato;

n) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale nei casi e nell'ambito delle competenze previsti dalla legge e dagli accordi contrattuali;

o) esercitare l'autorità disciplinare sugli studenti;

p) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili.

3. Il Rettore nomina un Prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. In caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, il Prorettore vicario svolge le funzioni del Rettore, nel periodo compreso tra la data della cessazione e la data della nomina del nuovo Rettore.

4. A domanda il Rettore e il Prorettore vicario sono esonerati dall'insegnamento.

5. Il Rettore può nominare, tra i professori di ruolo, altri Prorettori, attribuendo loro incarichi specifici.

6. Il Rettore può delegare funzioni ed attribuire specifici incarichi ad altri professori di ruolo.

Articolo 12

Il Senato accademico: composizione

1. Il Senato accademico è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:

a) il Rettore che lo presiede;

b) il Prorettore vicario, con voto consultivo;

c) i Presidi di Facoltà;

d) una rappresentanza dei docenti dell'Ateneo così formata:

A) due professori di ruolo, di fascia diversa, o un professore di ruolo e un ricercatore, in rappresentanza di ciascuna delle Aree scientifico-disciplinari di cui al successivo comma 2, eletti, con preferenza unica e in collegio unico per ciascuna aggregazione, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori;

B) due docenti in rappresentanza di ciascuna delle Facoltà in cui almeno il 70% dei professori e ricercatori appartenga ad una medesima Area scientifico-disciplinare, eletti con preferenza unica dai docenti presenti nel Consiglio di Facoltà;

e) il Direttore amministrativo;

f) 7 studenti eletti da tutti gli studenti iscritti con metodo proporzionale.

g) 4 rappresentanti del personale non docente eletti a preferenza unica ed in collegio unico.

2. Con riferimento ai settori scientifico-disciplinari di cui ai DPR 12.4.1994 e 6.5.1994 pubblicati nel supplemento ordinario n.112 della G.U. 8.8.1994, le Aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo sono così costituite:
Area I. Tutti i settori A (eccetto il settore A04B), più i settori K05B e K05C
Area II. Tutti i settori B
Area III. Tutti i settori C
Area IV. Tutti i settori D, E, G
Area V. Tutti i settori F, V
Area VI. Tutti i settori H
Area VII. Tutti i settori I e K, eccetto K05B e K05C ed il solo A04B
Area VIII. Tutti i settori L
Area IX. Tutti i settori M
Area X. Tutti i settori N
Area XI. Tutti i settori P, S, Q

3. Le deliberazioni, salvo diversa previsione dello statuto o del regolamento, sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Rettore

4. I membri di cui alle lettere *d), f)*, e *g)* durano in carica 3 anni accademici. La loro elezione è disciplinata da un regolamento di Ateneo. Nel caso di anticipata cessazione, per portare a termine il mandato interrotto, subentra il primo dei non eletti, escludendo, per i rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, gli appartenenti alla fascia e al ruolo del rappresentante che permane.

5. Il Senato accademico è convocato dal Rettore ordinariamente ogni 2 mesi e straordinariamente sempre che occorra o qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto dei componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso la seduta deve essere convocata non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

6. Le procedure per il funzionamento del Senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.

Articolo 13
Il Senato accademico: funzioni

1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative all'indirizzo, alla programmazione e al coordinamento delle attività dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture.

2. All'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture competenti, il Senato accademico predispone e delibera un documento di indirizzo e programmazione delle attività istituzionali dell'Università, contenente sia le indicazioni circa il reperimento delle risorse finanziarie sia le priorità su cui il Consiglio di amministrazione dimensiona il proprio intervento.

3. Ad esso spetta, in particolare:

a) deliberare le modifiche statutarie, nonché i regolamenti d'Ateneo, ove non attribuiti alla competenza di organi diversi;

b) deliberare il piano triennale di sviluppo, sentiti i Consigli di Facoltà e di Dipartimento, il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio degli studenti;

c) verificare annualmente lo stato di attuazione del programma triennale apportando ad esso gli adeguamenti resi eventualmente necessari dai mutamenti intervenuti;

d) deliberare in riferimento all'organico di Ateneo e con cadenza di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con la Conferenza dei Presidi, la distribuzione tra le Facoltà ed i settori scientifico-disciplinari dei posti di ruolo del personale docente e delle risorse ad essi relative, nonché quella delle risorse destinate alle supplenze d'insegnamento ed allo svolgimento delle attività didattiche di cui all'articolo 90, comma 2. Qualora i professori e i ricercatori di una Facoltà appartengano per almeno il 70% ad una medesima Area scientifico-disciplinare, per i posti assegnati a quella Facoltà può essere omessa l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari;

e) deliberare la ripartizione dei posti di personale non docente e le relative risorse tra le diverse articolazioni dell'Ateneo, sentite le strutture interessate e la Conferenza dei Direttori di Dipartimento;

f) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla didattica ed ai servizi, sentito il Consiglio di amministrazione;

g) definire gli interventi per il diritto allo studio;

h) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica, sentito, per quanto di competenza, il Comitato per la ricerca scientifica;

i) fissare i criteri e le priorità in merito ai servizi sociali, culturali e ricreativi sentito il Consiglio degli studenti;

j) fissare i criteri e le priorità per la ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie tra attività scientifiche, didattiche e di servizio;

k) nominare commissioni consultive temporanee o permanenti;

l) esprimere parere in merito alle convenzioni dell'Università o, nei casi previsti dal regolamento generale d'Ateneo, di sue articolazioni con soggetti pubblici o privati;

m) dettare criteri per la partecipazione a programmi di cooperazione nazionali ed internazionali;

n) dettare criteri per i rapporti di collaborazione o forniture di servizi con soggetti pubblici o privati, con garanzia delle funzioni e dell'autonomia dei Dipartimenti;

o) approvare i regolamenti didattici contenenti gli ordinamenti degli studi;

p) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte d'istituzione e soppressione delle strutture didattiche e di servizio, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;

q) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte di istituzione e soppressione delle strutture di ricerca, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;

r) deliberare, a maggioranza assoluta, eventuali modifiche del sigillo dell'Università;

s) esprimere parere sulle relazioni periodiche e sulla relazione annuale del Rettore;

t) approvare le delibere della Facoltà competente, in ordine al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero nonché al conferimento di lauree deliberate honoris causa dai Consigli di Facoltà;

u) formulare, sentite le strutture competenti, proposte al Consiglio di amministrazione in merito all'entità e alla ripartizione per voci delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione e alla frequenza;

v) decidere i ricorsi in materia di afferenza ai Dipartimenti;

w) autorizzare, per quanto di competenza, il Rettore a stare in giudizio;

x) eleggere Commissioni di saggi chiamate e dirimere eventuali controversie tra le articolazioni dell'Ateneo;

y) deliberare annualmente il calendario accademico;

z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili.

4. Le delibere di cui alle lettere *d), m), o)* e *v)* del presente articolo sono adottate con la partecipazione dei soli componenti di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 12.

5. Qualora una modifica dell'organico del personale docente dell'Ateneo comporti un'alterazione dei valori ripartiti per Facoltà, deve essere acquisito il parere positivo delle Facoltà coinvolte, espresso dai relativi Consigli. In mancanza di tale parere positivo, la modifica deve essere deliberata dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi.

Articolo 14

Il Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Rettore ed è composto da:

a) il Rettore che lo presiede, sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Prorettore vicario;

b) Il Direttore Amministrativo che funge, altresì, da segretario;

c) quattro membri, proposti dal Rettore sulla base di specifiche competenze tecnico-amministrative e tenuto anche conto delle componenti dell'Università, e nominati sulla base del voto favorevole su ciascuno, espresso, a scrutinio segreto, dal Senato accademico.

d) un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli Studenti.

2. I membri di cui alla lettera *c)* e *d)* durano in carica 3 anni con decorrenza dalla nomina. Essi non sono revocabili, né immediatamente rieleggibili.

3. Nel Consiglio di amministrazione non possono comunque sedere i Presidi, i Direttori di Dipartimento e di strutture ad essi assimilate, i Presidenti di Corso di laurea o diploma, i Direttori di Scuole di specializzazione, i membri del Senato accademico.

4. I membri del Consiglio di amministrazione devono operare in posizione di indipendenza.

5. Possono altresì partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell'Università con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attività didattiche, di ricerca o di servizio. Il contributo deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo del bilancio dell'Ateneo.

6. Il Pro-Rettore vicario, in caso di presenza del Rettore, partecipa alle sedute con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

Articolo 15
Il Consiglio di amministrazione: funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione, in coerenza con le scelte programmatiche, le priorità ed i criteri di ripartizione stabiliti dal Senato accademico, e nel rispetto delle prerogative delle strutture cui lo statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa, sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e ne verifica l'esecuzione.

2. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

a) approvare il bilancio di previsione gli storni di bilancio ed il conto consuntivo, sentito il Senato accademico;

b) assicurare, per quanto di competenza, l'attuazione delle delibere, delle direttive e dei programmi del Senato accademico;

c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare;

d) determinare gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti e la destinazione di tali somme, su parere del Senato accademico;

e) approvare le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *l)*;

f) autorizzare, per quanto di competenza, il Rettore a stare in giudizio;

g) adottare, nel rispetto della normativa statale e del Contratto collettivo di comparto, deliberazioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non docente, in quanto non rientranti nelle competenze demandate alla dirigenza o spettanti ad altri organi dell'Università;

h) deliberare sui provvedimenti che comportano, per l'amministrazione centrale dell'Università, oneri superiori ai valori fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università e verificare la copertura finanziaria delle spese deliberate dalle strutture dotate di autonomia finanziaria e di spesa, ove tali spese superino gli importi indicati dal regolamento predetto, tenendo altresì conto degli eventuali oneri accessori;

i) determinare i limiti di valore delle spese che possono essere direttamente impegnate dal Direttore amministrativo e dai dirigenti;

l) formulare pareri sulle modifiche dello statuto dell'Università;

m) esprimere pareri al Senato accademico in merito alla compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie.

n) stabilire la misura delle indennità di carica previste a favore del Rettore, del Pro-Rettore vicario, dei Presidi di Facoltà, dei Direttori di Dipartimento e figure equiparate, dei Presidenti dei corsi di laurea e di diploma, nonché di titolari di altri organi previsti dallo Statuto ed indicati in apposito regolamento.

o) deliberare il Regolamento Generale d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, a maggioranza assoluta e sentito il Senato accademico;

p) approvare i contratti di diritto privato di cui all'articolo 90;

q) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative applicabili

3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Rettore, il quale è tenuto a procedere alla convocazione straordinaria, non oltre 7 giorni dalla ricezione, qualora ne facciano richiesta scritta almeno due componenti, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.

Articolo 16
Il Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è responsabile della corretta attuazione delle direttive per la gestione dell'Ateneo fissate dal Rettore e dal Consiglio di amministrazione, fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente statuto. Inoltre il Direttore amministrativo sovrintende agli uffici e ai servizi dell'amministrazione centrale dell'Ateneo e ne cura l'organizzazione e la gestione nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla dirigenza delle amministrazioni pubbliche. Sovrintende altresì, direttamente o attraverso un dirigente all'uopo incaricato, alla gestione del personale non docente dell'amministrazione centrale e delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Infine il Direttore amministrativo coordina e verifica l'attività dei dirigenti, esercitando altresì il potere sostitutivo nei casi di inerzia degli stessi.

2. Il Direttore amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Direttore amministrativo è nominato dal Rettore all'inizio del proprio mandato e cessa dall'incarico con la nomina del successore da parte del nuovo Rettore. Il suo incarico può essere rinnovato.

4. Il Direttore amministrativo può essere revocato in ogni tempo con atto motivato dal Rettore, su parere conforme espresso a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione. Dopo la revoca il Rettore provvede, senza indugio, alla nomina del successore.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni del Direttore amministrativo sono svolte da un vicario, da lui designato tra i dirigenti in servizio nell'Ateneo, all'atto della sua nomina. In caso di dimissioni, decadenza o altra causa di cessazione dal servizio le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del nuovo Direttore amministrativo, dal dirigente dell'Ateneo più anziano nel ruolo e, in caso di parità, più anziano di età.

Articolo 17
Comitati consultivi

1. Sono costituiti, con funzioni consultive, i seguenti Comitati:

a) il Comitato per la ricerca scientifica è composto da un rappresentante per ogni Dipartimento, eletto dal rispettivo Consiglio tra i professori di ruolo, e da tre rappresentanti eletti dai ricercatori; esso svolge funzioni consultive in ordine alla gestione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, di cui all'articolo 4, comma 1;

b) il Comitato per il coordinamento per le attività studentesche è composto da un docente designato dai professori e ricercatori di ciascun Consiglio di Facoltà e da uno studente designato dagli studenti presenti nel Consiglio medesimo; esso svolge

funzioni consultive in ordine alle risorse destinate alle attività autogestite dagli studenti.

2. Altri Comitati consultivi potranno essere istituiti con delibera del Senato accademico.

3. I Comitati consultivi durano in carica per tre anni accademici e la loro attività è disciplinata dal regolamento generale.

4. Ciascun Comitato consultivo elegge nel proprio seno il Presidente.

Articolo 18
Il Comitato per le pari opportunità

E' istituito presso l'Università un Comitato per le pari opportunità che opera per l'attuazione dei principi fissati dalla vigente legislazione in materia.

Articolo 19
I revisori dei conti

1. Il Rettore, su designazione del Senato Accademico, nomina tre revisori dei conti, i quali durano in carica due anni.

2. I revisori dei conti esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprimono parere sul bilancio preventivo e sugli storni di bilancio.

3. L'Università mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi ed il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

4. All'attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo, si provvede con Regolamento Generale d'Ateneo".

Articolo 20
La Conferenza dei Presidi

La Conferenza dei Presidi di Facoltà concorre, con separata deliberazione, alle intese sulle materie che formano oggetto dell'articolo 13, comma 3 lettera *d)*, ed e titolare di poteri consultivi e di proposta nei confronti degli organi dell'Ateneo. Essa si compone di tutti i Presidi di Facoltà ed elegge di volta in volta, nel proprio seno, il Presidente il quale convoca la successiva seduta e ne formula l'ordine del giorno.

Articolo 21

La Conferenza dei Direttori di Dipartimento

1. La conferenza dei Direttori di Dipartimento si compone di tutti i Direttori di Dipartimento dell'Ateneo. Essa elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente, che sono nominati con decreto del Rettore.

2. La conferenza ha poteri consultivi e di proposta nei confronti degli organi dell'Ateneo.

Articolo 22

Il Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti. È costituito con decreto del Rettore ed è composto dagli studenti eletti nei Consigli di Facoltà e nel Senato accademico. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono fissate da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio stesso, sentito il Senato accademico. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno a rotazione quadrimestrale il Presidente e il Vicepresidente che, unitamente agli studenti eletti nel Senato accademico, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Esprime parere obbligatorio al Senato accademico e alle competenti strutture didattiche per le deliberazioni relative ai seguenti oggetti:

a) piano triennale di sviluppo dell'Università;
b) piano annuale della didattica;
c) regolamento generale d'Ateneo;
d) regolamento degli studenti;
e) istituzione e soppressione di Facoltà e Corsi di studio;
f) determinazione degli importi delle tasse universitarie e dei contributi per i laboratori e le biblioteche;
g) determinazione di criteri di esenzioni e benefici, a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, per l'attuazione del diritto allo studio
h) attività culturali, sportive e ricreative gestite dagli studenti;
i) organizzazione della mobilità e degli scambi degli studenti con università italiane e straniere.

3. Predispone una relazione annuale sull'organizzazione e sua efficacia della offerta didattica dell'Ateneo. Essa verrà trasmessa al Rettore, ai Presidi di Facoltà e ai Presidenti dei Consigli di Corso di studio, che ne faranno, nella prima seduta utile, oggetto di discussione negli organi da loro presieduti.

4. Valuta la corrispondenza tra il bilancio di previsione e il conto consuntivo per quanto riguarda i capitoli di spesa riguardanti gli studenti e la didattica

5. Esprime parere facoltativo su ogni altro argomento di interesse degli studenti e può presentare proposte agli organi competenti.

6. L'Università garantisce al Consiglio degli studenti le strutture e le risorse necessarie, comprese quelle finanziarie che saranno gestite in apposito capitolo del bilancio generale d'Ateneo. Gli impegni di spesa saranno assunti su delibera del Consiglio dal Presidente del medesimo.

Articolo 23
Il Nucleo di valutazione interna

1. E' istituito nell'Università il Nucleo di valutazione interna, con il compito di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza ed economicità della gestione, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca.

2. Il Nucleo presenta al Rettore relazioni periodiche sui risultati della verifica; il Rettore trasmette copia della relazione, con eventuali sue osservazioni, al Direttore amministrativo e agli organi centrali dell'Università, mettendola a disposizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

3. Il Nucleo di valutazione si compone di 4 membri nominati dal Rettore, su designazione del Senato accademico, di cui 1 professore di ruolo che lo presiede e 3 esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione e alle scienze dell'organizzazione.

4. Il Nucleo dura in carica per un periodo di 3 anni accademici e i componenti possono essere confermati nell'incarico per non più di una volta; esso redige un regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento e si avvale di una unità organizzativa messa a sua disposizione dall'Università.

5. Nello svolgimento dei suoi compiti il Nucleo si avvale di Gruppi di lavoro, appositamente costituiti per specifiche tematiche d'indagine, che operano sulla base delle direttive impartite dal Nucleo di valutazione. I componenti dei Gruppi di lavoro vengono designati dal Senato accademico su proposta del Nucleo di valutazione.

6. Il Nucleo di valutazione ed Gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Università.

SEZIONE SECONDA
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Articolo 24
Strutture didattiche e di ricerca

1. Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche e di ricerca l'Università è articolata in Facoltà e Dipartimenti. Possono essere

costituiti Centri interdipartimentali di ricerca, secondo quanto stabilito dall'articolo 45.

2. Gli elenchi delle Facoltà, con i relativi Corsi di studio, e dei Dipartimenti istituiti sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente statuto.

3. L'organico del personale docente dell'Ateneo, con valori ripartiti per Facoltà, risulta dalla tabella 3 allegata al presente statuto.

Articolo 25
Attività didattica

1. L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:

a) dei Corsi di laurea;

b) dei Corsi di diploma universitario;

c) delle Scuole di specializzazione;

d) dei Corsi di dottorato di ricerca.

2. Essa può, altresì, esplicarsi attraverso l'istituzione e l'attivazione degli altri corsi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 26
Le Facoltà

1. Le Facoltà sono strutture dell'Università caratterizzate da una sostanziale affinità culturale ed hanno come fine primario lo sviluppo culturale e professionale dei rispettivi ambiti. Esse organizzano l'attività didattica dei Corsi di laurea, nonché eventualmente dei Corsi di diploma e delle Scuole di specializzazione, nonché degli altri corsi previsti dalla legge, d'intesa con i Dipartimenti interessati e con tutte le articolazioni pertinenti dell'Ateneo.

2. Alle Facoltà afferiscono uno o più Corsi di laurea nonché eventualmente Corsi di diploma e Scuole di specializzazione, nel seguito tutti indicati come Corsi di studio.

3. Nelle Facoltà comprendenti più Corsi di studio, eventualmente anche organizzati in indirizzi, sono istituiti i Consigli di Corso di studio.

4. Nelle Facoltà comprendenti solo un Corso di laurea, il Preside ed il Consiglio di Facoltà assumono le competenze rispettivamente del Presidente e del Consiglio di Corso di laurea.

5. Quando più Facoltà concorrono alla costituzione di un Corso di studio, il Senato accademico determina la Facoltà alla quale tale Corso afferisce ai fini amministrativi, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al Consiglio del Corso stesso.

6. Qualora un Corso di studio interfacoltà sia articolato in più indirizzi, il Senato accademico, sempre ai soli fini amministrativi, può determinare l'afferenza a differenti Facoltà di ciascuno degli indirizzi attivati. I criteri per l'utilizzazione delle risorse ed il coordinamento dell'attività didattica sono definiti con regolamento di ateneo.

Articolo 27
Organi delle Facoltà

Sono organi delle Facoltà:

a) il Preside;

b) il Consiglio di Facoltà;

c) i Consigli di Corso di studio.

Articolo 28
Il Preside: elezione

1. Il Preside è eletto, a scrutinio segreto, fra i professori di ruolo di prima fascia della Facoltà a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina, dura in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte.

2. L'elettorato attivo spetta ai membri con diritto di voto del Consiglio di Facoltà.

3. Il Preside e eletto a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle successive votazioni.

4. Il Preside è nominato dal Rettore con proprio decreto.

Articolo 29
Il Preside: funzioni

1. Il Preside ha la rappresentanza della Facoltà ed è membro di diritto del Senato accademico.

2. Spetta al Preside:

a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e dare attuazione alle relative deliberazioni;

b) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, o delegare queste funzioni ai Presidenti dei Consigli dei Corsi di studio;

3. Il Preside esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il Preside può designare tra i professori di ruolo di prima fascia un Vicepreside, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vicepreside è nominato dal Rettore con proprio decreto. Il Preside può, altresì, delegare l'esercizio di talune sue funzioni a professori di ruolo o ricercatori componenti il Consiglio di Facoltà, informandone immediatamente il Rettore ed il Consiglio di Facoltà.

Articolo 30
Il Consiglio di Facoltà: composizione

1. Il Consiglio di Facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà;

b) da un numero di ricercatori della Facoltà pari al 20% dei professori di cui alla lettera *a)*; che durano in carica un triennio;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti alla Facoltà pari al 15% dei docenti di cui alle lettere *a)* e *b)*; tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti alla Facoltà e partecipano alle sedute con voto deliberativo per le delibere di cui al successivo articolo 31, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)*.

2. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di Facoltà alle specificità organizzative e funzionali della Facoltà stessa, il Consiglio, con apposito regolamento, può prevedere che la componente di cui alla lettera *b)*, venga incrementata per comprendere personale di altro ruolo con funzioni di ricerca, di didattica e, ove previsto, di assistenza.

Articolo 31
Il Consiglio di Facoltà: funzioni

1. Spetta al Consiglio di Facoltà:

a) programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'Università, sentiti i Consigli dei Corsi di studio e dei Dipartimenti interessati, la utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della Facoltà, rendendo possibile una efficace offerta didattica con un

razionale ed equilibrato impegno dei docenti, nella salvaguardia della libertà d'insegnamento e con il consenso del professore interessato;

b) proporre i regolamenti didattici, ove non siano costituiti i Consigli dei Corsi di studio;

c) deliberare i regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 67, comma 2;

d) presentare al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della Facoltà, tenuto conto delle esigenze manifestate dai Corsi di studio;

e) procedere annualmente alla programmazione didattica;

f) provvedere all'attivazione degli insegnamenti ed all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze, nonché nell'ambito di appositi stanziamenti preventivamente definiti all'attivazione ed al conferimento di lettorati e di contratti;

g) programmare e destinare le risorse disponibili, comprese quelle per il personale docente e ricercatore, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari ed alle tipologie di docenza;

h) provvedere alle dichiarazioni di vacanza dei propri posti, alla richiesta di concorsi per professori di ruolo e per ricercatori, nonché alla chiamata di professori di ruolo;

i) deliberare eventuali regolamenti di Facoltà.

2. Le deliberazioni di cui alla lettera *h)* sono adottate con il voto palese della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e vanno singolarmente indicate nell'ordine del giorno.

3. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Alle deliberazioni di cui alla lettera *h)* la Facoltà procede sulla base del principio del Consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi.

5. Per le deliberazioni di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, e *h)* deve essere richiesto il parere dei Consigli dei Corsi di studio e dei Dipartimenti interessati.

6. Il Consiglio di Facoltà, per lo svolgimento dei compiti che gli sono demandati, può deliberare la istituzione di commissioni istruttorie.

7. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside almeno ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando un quarto dei componenti e, in ogni caso, non meno di tre di essi ne faccia domanda motivata, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.

Articolo 32
Comitati per la didattica ed il diritto allo studio

Le Facoltà disciplinano, con propri regolamenti, comitati paritetici di docenti e studenti per la didattica ed il diritto allo studio. Tali comitati sono costituiti a livello di Corso di studio ed hanno la funzione di rilevare la qualità dei servizi didattici, di formulare proposte per il miglioramento degli stessi, di presentare relazioni al Consiglio del Corso di studio ed al Consiglio di Facoltà.

Articolo 33
Consigli dei Corsi di studio: composizione

1. Il Consiglio del Corso di studio è costituito:

a) dai docenti titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel Corso, nonché dai titolari di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con delibera dell'organo competente.

b) da 3 rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attività didattiche nel corso stesso. previa opzione per il Corso di studio ai fini dell'elettorato;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b)*; tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al Corso di studio.

2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in più Corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico. per uno dei Corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresì, con voto consultivo, ai Consigli dei restanti Corsi di studio. L'incompatibilità di cui al presente comma non vale per le Scuole di specializzazione.

Articolo 34
Consigli dei Corsi di studio: funzioni

1. Spetta ai Consigli dei Corsi di studio:

a) organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al Corso di studio;

b) esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;

c) sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;

d) avanzare proposte di professori a contratto. ai fini della programmazione didattica della Facoltà;

e) presentare al Consiglio di Facoltà la richiesta di attivazione di insegnamenti previsti dai regolamenti didattici;

f) approvare la relazione annuale sull'attività didattica del Corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;

g) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

h) presentare al Consiglio di Facoltà le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili, al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;

i) formulare al Consiglio di Facoltà proposte e pareri in merito alla istituzione o alla soppressione di Corsi di studio;

l) formulare al Consiglio di Facoltà proposte e pareri in merito alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore ed alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, per gli insegnamenti impartiti nel Corso di studio;

m) proporre il regolamento didattico del Corso di studio e deliberare i regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 67, comma 2;

n) deliberare eventuali regolamenti di Corso di studio;

o) deliberare in ordine all'iscrizione di studenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio;

p) deliberare in ordine al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero;

q) attribuire, con il consenso dell'interessato, la responsabilità didattica di corsi di insegnamento e moduli didattici.

2. Il Consiglio del Corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Consiglio di Corso di studio è convocato di regola almeno ogni 2 mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando un quarto dei componenti e, in ogni caso, non meno di 3 di essi ne faccia domanda motivata, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.

4. Le competenze di cui alle lettere *d)*, *l)* e *q)* del comma 1 sono esercitate dal Consiglio con l'esclusione dei componenti di cui alla lettera *c)* dell'articolo 33, comma 1, fermo restando il principio delle competenze per fascia. Nelle materie di cui alle lettere *o)* e *p)* i componenti di cui alla lettera *c)* dell'articolo 33 comma 1, partecipano alla discussione, ma non alla votazione.

Articolo 35
Il Presidente del Consiglio del Corso di diploma o di laurea

1. Ciascun Consiglio di Corso di diploma o di laurea elegge un Presidente al quale spetta:

a) convocare e presiedere il Consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

c) predisporre la relazione annuale sull'attività didattica, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *f)*;

d) sovrintendere alle attività del Corso di studio e vigilare, su eventuale delega del Preside , al regolare svolgimento delle stesse;

e) nominare la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.

2. Il Presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dai componenti del Consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte e che siano a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina.

4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle successive votazioni.

5. Il Presidente è nominato dal Rettore con proprio decreto.

6. Il Presidente dura in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte.

7. Il Presidente può designare tra i professori di ruolo un Vicepresidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza. Il Vicepresidente è nominato dal Rettore con proprio decreto. Il Presidente può, altresì, delegare l'esercizio di talune sue funzioni a professori di ruolo o ricercatori componenti il Consiglio di Corso, informandone immediatamente il Rettore ed il Consiglio del Corso.

Articolo 36
Il Direttore della Scuola di Specializzazione

1. Ciascun Consiglio di Scuola di Specializzazione elegge un Direttore, al quale spetta:

a) convocare e presiedere il Consiglio coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle relative deliberazioni;

b) proporre alla Facoltà, per l'approvazione, previo parere del Consiglio: la commissione per il concorso di ammissione, le commissioni dell'esame finale di ciascun anno accademico e la commissione di diploma;

c) proporre alla Facoltà, per l'approvazione, previo parere del Consiglio, i nominativi dei docenti, titolari e integrati, dei vari insegnamenti;

d) adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del Consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva.

2. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio, a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, tra i professori di ruolo e fuori ruolo della Scuola stessa, titolari della materia cui è intestata la Scuola, di preferenza, oppure di materia affine.

3. Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio decreto.

4. Il Direttore dura in carica 3 anni accademici e non puo essere rieletto consecutivamente più di 2 volte.

Articolo 37
Specifiche categorie di Scuole di specializzazione e Corsi di diploma

La disciplina di cui ai precedenti articoli della presente sezione lascia impregiudicate le normative comunitarie o nazionali riguardanti specifiche categorie di Scuole di specializzazione e Corsi di diploma.

Articolo 38
Il Dipartimento

1. Il Dipartimento e sede primaria della ricerca ed e deputato all'organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi.

2. Eventuali articolazioni interne del Dipartimento non possono avere rappresentatività esterna, la quale rimane in ogni caso attribuita al Direttore del Dipartimento.

3. Il Dipartimento:

a) promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto della libertà scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

b) garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse;

c) organizza le attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;

d) mette a disposizione delle Facoltà e dei Corsi di studio le proprie risorse tecniche e materiali al fine di contribuire alle attività didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza, formulando, se del caso, proposte in merito alla distribuzione dei carichi didattici;

e) esprime pareri e formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, sul conferimento delle supplenze e sulla attribuzione dei compiti didattici da parte delle Facoltà, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza.

f) formula proposte relativamente ai settori scientifico-disciplinari di sua competenza.

4. Le modalità per la gestione ed il funzionamento di ogni Dipartimento sono contenute nel regolamento del Dipartimento.

5. Il Dipartimento è costituito, secondo le normative vigenti, dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono, nonché dal personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e ausiliario ad esso assegnato.

6. Ciascun professore e ricercatore deve afferire ad un Dipartimento e non può afferire a più d'uno. E' garantita ad ogni professore e ricercatore la libertà di afferenza ad uno dei Dipartimenti; sulla richiesta decide il Consiglio di Dipartimento interessato, tenendo conto delle competenze e degli interessi del richiedente e sentito l'eventuale Dipartimento di provenienza.

7 Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa - contabile, compresa l'autonomia di spesa, e la esercita nelle forme previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

8. Il Dipartimento, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, puo stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto delle norme fissate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

9. Le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'Università si svolgono di norma nell'ambito dei Dipartimenti.

Articolo 39
Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

- il Direttore;

- il Consiglio;

- la Giunta.

Articolo 40
Il Direttore del Dipartimento: elezione

1. Il Direttore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento in regime di impegno a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina.

2. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta nella prima votazione ed a maggioranza semplice nelle successive votazioni.

3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica 3 anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte.

Articolo 41
Il Direttore del Dipartimento: funzioni

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del Dipartimento.

2. Spetta al Direttore:

a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e della Giunta, ove costituita, e dare esecuzione alle relative deliberazioni;

b) adottare provvedimenti di urgenza su oggetti afferenti alle competenze del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;

c) assicurare l'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti;

d) curare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità;

e) curare, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio di Dipartimento, l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di efficienza e responsabilità;

f) disporre tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con l'assenso dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote proporzionali eventualmente destinate dal Consiglio di Dipartimento alla copertura delle spese generali;

g) stipulare i contratti e le convenzioni di interesse del Dipartimento;

h) autorizzare le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento.

3. Spetta inoltre al Direttore, con la collaborazione della Giunta, ove costituita:

a) creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per la miglior conduzione delle ricerche che si svolgono nel Dipartimento;

b) predisporre annualmente il piano delle ricerche del Dipartimento da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

c) predisporre annualmente le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari alla realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca ed allo svolgimento delle attività didattiche, da inoltrare agli organi competenti previa approvazione del Consiglio;

d) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici o privati;

e) predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel Dipartimento, da inviare agli organi competenti;

f) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Dipartimento.

4. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti

5. Per tutti gli adempimenti di carattere finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.

6. Il Direttore, informandone il Rettore ed il Consiglio, può delegare talune sue funzioni a professori e ricercatori del Dipartimento; può, inoltre designare un Vicedirettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il Vicedirettore, che è nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Articolo 42
Il Consiglio di Dipartimento: composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori. Fanno inoltre parte del Consiglio 1 rappresentante eletto dai dottorandi e 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Il regolamento del Dipartimento puo incrementare la rappresentanza del personale al fine di adeguarla alle specificità organizzative e funzionali del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse aree funzionali.

2. Alle adunanze partecipa, con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il Segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante.

Articolo 43
Il Consiglio di Dipartimento: funzioni

1. Il Cònsiglio è l'organo che indirizza, programma e coordina le attività del Dipartimento.

2. Spetta al Consiglio:

a) fissare i criteri relativi a:
1) utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il conseguimento dei propri compiti istituzionali;
2) gestione del personale tecnico-amministrativo;

b) deliberare in ordine all'uso dei beni in dotazione al Dipartimento;

c) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento;

d) approvare le proposte formulate dal Direttore relativamente all'articolo 38, comma 3, lettere *b)*, *c)* ed *e)*;

e) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

f) organizzare o concorrere all'organizzazione delle attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;

g) esprimere pareri obbligatori ed avanzare proposte ai consigli di Facoltà interessati, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento, in merito al conferimento di supplenze e affidamenti. alla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di posti e di concorsi per professori di ruolo e ricercatori, alla chiamata dei professori di ruolo, al trasferimento dei ricercatori, all'attivazione di insegnamenti a contratto;

h) esprimere pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modificazione delle discipline nei regolamenti didattici, relativamente ai settori di competenza del Dipartimento;

i) proporre al Senato accademico, in vista della predisposizione del piano triennale di sviluppo dell'ateneo di cui all'articolo 13, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;

l) deliberare il regolamento del Dipartimento;

m) collaborare con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione sovranazionali, nazionali, regionali e locali alla elaborazione e alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta qualificazione e di educazione permanente;

n) approvare le relazioni di pertinenza del Dipartimento.

3 Alle deliberazioni in materia di dichiarazione di vacanza, richiesta di concorso per professori di ruolo e ricercatori e chiamata di professori di ruolo il Dipartimento procede sulla base del principio del Consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono i posti di ruolo.

4. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti.

5. Il Consiglio di Dipartimento è convocato di regola almeno ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando un quarto dei componenti e, in ogni caso, non meno di 3 di essi ne faccia domanda motivata, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.

Articolo 44
La Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento, ove costituita, coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. All'atto dell'elezione di un nuovo Direttore, il Consiglio puo deliberare, con maggioranza assoluta dei suoi membri, di non costituire Giunta alcuna per il periodo del suo mandato.

2. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, dal Segretario amministrativo, anche con funzioni di verbalizzante e con voto consultivo, e da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori, secondo quanto stabilito nel regolamento del Dipartimento, il quale potrà prevedere eventuali integrazioni nella composizione della Giunta al fine di adeguarla alle specificità organizzative e funzionali del Dipartimento quali risultano anche dalle diverse aree funzionali.

3. I membri della Giunta durano in carica tre anni accademici.

4. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla Giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega. La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del Direttore.

Articolo 45
Centri per la ricerca interdipartimentale

1. I Centri per la ricerca interdipartimentale svolgono attività di ricerca cui contribuiscono professori e ricercatori di più Dipartimenti. L'istituzione di un Centro può essere proposta da due o più Dipartimenti, ovvero da un gruppo di studiosi non tutti appartenenti ad un medesimo Dipartimento. Sulla proposta decide il Senato accademico, sentiti, in difetto di iniziativa dipartimentale, i Dipartimenti di riferimento.

2. La proposta d'istituzione di un Centro deve indicare in modo circostanziato le ragioni scientifiche dell'iniziativa ed i vantaggi della dimensione interdipartimentale, precisando se le risorse di personale, finanziarie e di spazi saranno fornite in tutto od in parte da realtà già esistenti. Deve indicare altresì i Dipartimenti di riferimento, a quale Dipartimento verrà affidata la sua gestione, ovvero se si richiede che il Centro venga dotato di autonomia finanziaria e di spesa analoga a quella di un Dipartimento.

3. L'eventuale assegnazione di risorse di personale, finanziarie e di spazi in tutto od in parte a carico dell'Ateneo, può essere disposta solo nell'ambito del piano triennale di sviluppo. L'attribuzione di risorse avviene nell'ambito delle verifiche annuali sullo stato d'attuazione del piano triennale.

4 Ciascun Centro predispone ogni triennio una relazione scientifica che, munita del parere dei Dipartimenti di riferimento, va trasmessa al Senato accademico per i provvedimenti di competenza.

5. Nell'atto istitutivo di ciascun Centro vanno precisate attribuzioni e composizione degli organi. Tale atto non può disporre una durata del Centro superiore a 9 anni. Eventuali proroghe sono deliberate con il procedimento previsto per l'istituzione.

6. In prima attuazione del presente statuto, gli esistenti Centri per la ricerca interdipartimentale continuano ad essere gestiti secondo la normativa preesistente fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente statuto.

SEZIONE TERZA
STRUTTURE DI SERVIZIO

Articolo 46
Strutture di servizio

Le strutture di servizio forniscono servizi generali d'Ateneo e/o servizi integrativi per la ricerca e la didattica e/o particolari servizi ad utenti interni ed esterni alla comunità universitaria.

Articolo 47
Servizi generali d'Ateneo

1. La struttura organizzativa dell'amministrazione centrale dell'Ateneo è ordinata in Divisioni, cui sono preposti i dirigenti, e in Uffici di coordinamento generale.

2. Le Divisioni si articolano in Settori, affidati di norma a personale in possesso del pertinente profilo professionale.

3. Agli Uffici di coordinamento generale fanno capo i Servizi, i quali possono articolarsi in più Sezioni, per competenze omogenee.

4. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e di quelli di coordinamento generale, gli ambiti di competenza degli stessi, la loro dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, le attribuzioni e le connesse responsabilità dei funzionari e degli impiegati sono fissati, su proposta del Direttore amministrativo, con apposito decreto del Rettore, su parere conforme del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Articolo 48
Dirigenti e Vicedirigenti

1. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali sono conferiti con decreto del Rettore su proposta del Direttore amministrativo e udito il Consiglio di amministrazione.

3. L'assegnazione agli uffici di personale con funzioni vicedirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche, è disposta dal Direttore amministrativo.

4. I dirigenti operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in posizione di autonomia e sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche in relazione alla congruità delle decisioni organizzative e di gestione del personale. Le modalità di verifica delle responsabilità dirigenziali sono disciplinate con regolamento di Ateneo.

5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene per concorso o per trasferimento conformemente alla normativa nazionale.

Articolo 49
Centri di servizi interdipartimentali

1. I Centri di servizi interdipartimentali sono le strutture ordinarie della Università per la gestione e la utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici d'uso comune a più strutture dell'Ateneo.

2. L'attivazione di un Centro è deliberata dal Senato accademico, nell'ambito della verifica annuale sullo stato di attuazione del piano triennale, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, su parere della Conferenza dei Direttori di Dipartimento e delle strutture scientifiche e/o didattiche interessate. Nella delibera istitutiva deve essere precisato l'elenco dei Dipartimenti interessati al Centro.

3. Le risorse di personale, finanziarie e di spazi sono fornite dall'Università, in accordo con i Dipartimenti interessati al Centro.

4. Un Centro ha la stessa autonomia finanziaria e di bilancio di un Dipartimento, a meno che l'atto istitutivo non preveda che la sua gestione sia assunta da uno dei Dipartimenti interessati o da altra struttura dotata di tale autonomia.

5. Ciascun Centro è retto da un Comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti dei Consigli dei Dipartimenti interessati che eleggono nel proprio seno un Presidente. Ai Centri dotati di autonomia di bilancio e di spesa è altresì assegnato un Segretario amministrativo. Ai Centri, ove necessario, può essere inoltre assegnato un Direttore scelto fra i funzionari di qualifica superiore dotati di adeguate competenze relative al settore di attività del Centro.

6. Nell'atto istitutivo di ogni Centro vanno precisate attribuzioni e composizione degli organi.

7. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla entrata in vigore del presente statuto, tutte le strutture dell'Università che rientrino nella tipologia descritta al comma 1 vengono adeguate alle norme del presente statuto.

Articolo 50
Servizio bibliotecario

1. Il servizio bibliotecario è fornito dalle seguenti strutture: a) biblioteche di dipartimento, b) biblioteche di area. Alle esigenze di raccordo scientifico provvede la Commissione per le biblioteche di area, costituita da un rappresentante per ogni biblioteca di area, eletto dal relativo Comitato tecnico-scientifico tra propri componenti. Tale Commissione elegge nel proprio seno il Presidente

2. E' facoltà dei Dipartimenti conferire il proprio patrimonio librario ad una biblioteca di area.

3. L'Università dota le biblioteche di apposite risorse, nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione.

4. Le biblioteche di Dipartimento sono gestite dai Dipartimenti in piena autonomia.

5. Le biblioteche d'area sono individuate con criteri di omogeneità scientifico-culturale. La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini d'utenza. E' garantito l'accesso ad esse da parte di tutti i membri della comunità universitaria. Ogni biblioteca d'area regolamenta l'accesso di altri studiosi e del pubblico.

6. L'elenco delle biblioteche d'area istituite è riportato nella tabella 3 allegata al presente statuto. Le biblioteche d'area, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente statuto, vengono tutte configurate come Centri di servizi interdipartimentali, ai sensi del precedente articolo 49.

7. I Centri di cui al precedente comma 6 provvedono anche alla gestione delle spese relative alla didattica per i Corsi di studio afferenti alle rispettive aree scientifico-culturali, sulla base di delibere dei Consigli di questi. Essi, d'accordo con i Dipartimenti interessati, possono collaborare alla gestione biblioteconomica del patrimonio librario delle biblioteche di Dipartimento.

Articolo 51
Servizio di calcolo

1. Il servizio di calcolo è fornito dalle seguenti strutture: a) laboratori per il calcolo didattico, b) centri per il calcolo scientifico, c) Centro di Calcolo d'Ateneo.

2. I laboratori per il calcolo didattico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività didattica (Corsi di diploma, di laurea e di specializzazione). La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini d'utenza. Sono istituiti, sentite le strutture didattiche interessate, e dotati di apposite risorse dall'Università, nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione. La loro gestione è affidata ad uno dei Dipartimenti presenti nello stesso polo edilizio.

3. I centri per il calcolo scientifico forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività scientifica svolta nell'Università. Possono essere di Dipartimento o interdipartimentali; nel secondo caso, sono disciplinati ai sensi del precedente articolo 49.

4. Il Centro di Calcolo d'Ateneo, disciplinato ai sensi del precedente articolo 49.

- integra per quanto necessario il servizio alla didattica ed alla ricerca assicurato dalle suindicate strutture,

- fornisce sostegno tecnico ai servizi generali d'Ateneo,

- provvede ad ogni altra esigenza non soddisfatta da strutture specifiche.

Articolo 52
Servizio linguistico

1. Il servizio linguistico è fornito dalle seguenti strutture: a) laboratori per l'insegnamento di base delle lingue straniere, b) Centro Linguistico d'Ateneo.

2. I laboratori per l'insegnamento di base delle lingue straniere forniscono, per quanto di competenza, sostegno all'attività didattica (Corsi di diploma, di laurea e di specializzazione). La loro ubicazione deve essere funzionale alle esigenze dei rispettivi bacini di utenza. Sono istituiti e dotati di apposite risorse dall'Università nell'ambito del bilancio di previsione e conformemente al piano triennale ed alle verifiche annuali sul suo stato di attuazione. La loro gestione è affidata ad uno dei Dipartimenti presenti nello stesso polo edilizio.

3. Il Centro Linguistico d'Ateneo, configurato ai sensi del precedente articolo 49, integra per quanto necessario il servizio assicurato dai citati laboratori ed assicura l'insegnamento della lingua italiana per stranieri.

Articolo 53
Altre strutture dell'Università

1. L'Università può dotarsi di strutture museali ed affini, configurandole come articolazioni di un dipartimento, come centri per la ricerca interdipartimentale, ai sensi del precedente art. 45, come centri di servizi interdipartimentali, ai sensi del precedente articolo 49 o come aziende dell'Università.

2. L'Università può dotarsi di ulteriori strutture per la formazione finalizzata ed i servizi didattici integrativi, configurandole ai sensi del precedente articolo 49.

3. L'Università può dotarsi di strutture editoriali ed affini, configurandole ai sensi del precedente articolo 49 oppure come aziende dell'Università.

4. Il Policlinico dell'Università è costituito in azienda dell'Università ai sensi del successivo Titolo VI.

Articolo 54
Strutture ospitate nell'Università

1. I criteri per l'utilizzazione dei beni immobili e la eventuale decisione di installare nuove opere sono adottati dal Senato accademico nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'Ateneo.

2. In particolare, conformemente all'articolo 1, comma 3, il Senato accademico può consentire l'insediamento nel comprensorio dell'Università di qualificate strutture culturali e di ricerca, sulla base di apposite convenzioni, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate, nonché la Conferenza dei Direttori di Dipartimento.

3. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente statuto, il Senato accademico avvia la procedura per la redazione di un piano urbanistico generale del comprensorio ed adotta uno schema tipo per le convenzioni di cui al comma 2, che specifichi in dettaglio oneri, benefici e modalità di co-gestione.

TITOLO III
FONTI DI AUTONOMIA

Articolo 55
Elenco delle fonti

L'autonomia normativa dell'Università spetta anche alle strutture didattiche e di ricerca. Sono fonti normative dell'Ateneo lo statuto ed i regolamenti di Ateneo. Sono fonti normative delle strutture i regolamenti delle Facoltà, dei Corsi di studio e dei Dipartimenti. Altre strutture possono adottare norme regolamentari solo se espressamente abilitate da norme statutarie.

Articolo 56
Le fonti normative d'Ateneo

Le modifiche statutarie e - salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto - i regolamenti di Ateneo sono deliberati dal Senato accademico.

Articolo 57
Modifiche statutarie e procedimento di revisione dello statuto

1. Le proposte di modifica dello statuto sono presentate dai componenti del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, dalla Conferenza dei Direttori di Dipartimento, dal Consiglio degli studenti, dai Consigli di Facoltà, dai Consigli di Dipartimento. Esse sono trasmesse, prima della discussione generale, al Consiglio di amministrazione, al Consiglio degli studenti ed ai Consigli di Facoltà e di Dipartimento, perché possano formulare il proprio parere.

2. Le modifiche statutarie sono deliberate dal Senato accademico a maggioranza assoluta, secondo il procedimento legislativamente previsto e in conformità al regolamento generale di Ateneo.

Articolo 58
Il regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione ed i procedimenti degli organi centrali dell'Università. Fissa altresì i principi che devono essere osservati dai regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, nonché le modalità di elezione delle componenti elettive degli organi centrali e delle strutture didattiche e di ricerca.

2. Il regolamento generale di Ateneo è deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta, sentiti il Consiglio di amministrazione, la Conferenza dei Direttori di Dipartimento, i Consigli di Facoltà, i Consigli dei Corsi di studio, i Consigli di Dipartimento ed il Consiglio degli studenti. Esso è emanato con decreto del Rettore.

3. Proposte di modifica del regolamento generale di Ateneo possono essere presentate, oltre che dai componenti del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, dai Consigli delle strutture didattiche e di ricerca e dal Consiglio degli studenti.

Articolo 59
Regolamento Generale d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento Generale d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti il Senato Accademico, le Facoltà ed i Dipartimenti.

2. Il Regolamento di cui al comma precedente dovrà prevedere, nel rispetto dei principi di unicità ed universalità del bilancio, l'autonoma gestione delle entrate e delle spese da parte degli autonomi centri di spesa per cio che riguarda i contributi di ricerca, le iscrizioni a corsi, scuole o seminari autonomamente gestiti e, in genere, le entrate derivanti dal convenzionamento con enti pubblici o privati.

Articolo 60
I regolamenti didattici

1. I regolamenti didattici disciplinano l'ordinamento curriculare degli studi dei corsi di cui al precedente articolo 25.

2. Essi sono approvati dal Senato accademico, sulla base di proposte deliberate a maggioranza assoluta dei loro componenti dai Consigli di Corso di studio o, in difetto, dai Consigli di Facoltà, sentiti le Facoltà ed i Dipartimenti cui afferiscono docenti titolari degli insegnamenti in essi impartiti. Il Senato accademico non puo modificare tali proposte. In caso di dissenso sul loro

contenuto, il Senato accademico può rinviarle, con richiesta motivata di riesame, al collegio proponente.

3. I regolamenti didattici sono emanati dal Rettore, con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legislazione vigente.

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Articolo 61
Princìpi applicabili

Ai procedimenti amministrativi si applicano i princìpi della disciplina generale sui procedimenti posta dal legislatore statale. Ad essi si estende, altresì - in quanto non derogata - la disciplina generale contenuta nel Titolo VII.

Articolo 62
Obbligo di motivazione

I provvedimenti amministrativi vanno motivati. Quelli che procedono alla ripartizione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane tra le diverse articolazioni dell'Ateneo debbono fare applicazione di criteri fondati su elementi e parametri oggettivi, in coerenza con l'articolazione del bilancio.

Articolo 63
Principio di collaborazione

I rapporti tra le diverse articolazioni organizzative dell'Università debbono essere improntati al principio di leale collaborazione. Gli organi e le strutture sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 64
Convenzioni e contratti

1. Ove non diversamente disposto dal presente statuto o dai regolamenti di Ateneo, alla stipulazione delle convenzioni e dei contratti dell'Ateneo procede il Rettore, uditi il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione

2. Ove non diversamente disposto dallo statuto o dai regolamenti di Ateneo, alla stipulazione delle convenzioni e dei contratti che impegnano il

Dipartimento procede il Direttore del Dipartimento, sulla base di delibera del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 65
Delega amministrativa

1. Nei casi previsti dal presente statuto o dai regolamenti d'Ateneo o delle strutture, le competenze di un organo o di una struttura possono essere delegate ad organi o strutture diverse, nonché a commissioni permanenti o *ad hoc*.

2. L'atto di delega deve contenere l'esatta indicazione dell'oggetto della delega stessa, nonché quella dei principi e criteri direttivi. Esso può prevedere che il delegato acquisisca pareri obbligatori o vincolanti. Il delegante può, inoltre, riservarsi il potere di formulare direttive ai fini dell'esercizio della delega.

3. La delega può essere revocata in ogni tempo dal delegante. Gli atti adottati anteriormente alla revoca conservano i loro effetti, ove non revocati od abrogati.

4. Il delegante conserva il potere di sostituirsi al delegato.

5. Qualora il delegante sia il presidente di un organo collegiale, della delega deve essere informato il collegio di cui fa parte.

6. E' vietata la subdelegazione.

TITOLO V
ATTIVITA' DIDATTICA

Articolo 66
Anno accademico

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. In funzione dei corsi semestrali, dei corsi annuali articolati in due semestri e della concentrazione semestrale di insegnamenti annuali, la struttura didattica competente, dandone pubblicità agli studenti con congruo preavviso, può anticipare l'inizio dell'attività didattica e stabilire conseguentemente il calendario degli esami e il termine per le iscrizioni.

Articolo 67
Iscrizioni e svolgimento attività didattica

1. Il numero massimo degli iscritti a ciascun corso può essere stabilito annualmente dal Senato accademico, su proposta delle strutture competenti e fatte salve le norme vigenti, in base alle risorse disponibili.

2. Le strutture competenti adottano con appositi regolamenti. nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza ed in conformità con i regolamenti didattici, le norme di esecuzione eventualmente necessarie in materia di svolgimento dell'attività didattica.

Articolo 68
Diploma universitario

1. Il corso di diploma si svolge nella Facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto, le prove di idoneità e l'esame finale che sono determinati nel numero e nelle modalità dalla struttura didattica competente. Questa decide altresì in merito al riconoscimento degli esami di profitto superati in altri corsi di studio.

Articolo 69
Corsi di laurea

1. Il corso di laurea si svolge nella Facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali. scientifici e professionali di livello superiore.

2. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto. le prove di idoneità e l'esame di laurea che sono determinati nel numero e nelle modalità dalla struttura didattica competente. Questa decide altresì in merito al riconoscimento degli esami di profitto superati in altri corsi di studio.

Articolo 70
Diploma di specializzazione

Il diploma di specializzazione si consegue, dopo la laurea. al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni ed è finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.

Articolo 71
Dottorato di ricerca

Il dottorato di ricerca. organizzato nell'ambito dei dipartimenti, mira all'approfondimento della formazione scientifica, conformemente alla normativa statale vigente.

Articolo 72
Piani di studio

1. Le strutture didattiche competenti predispongono piani di studio-tipo sulla base degli insegnamenti attivati, fatta salva la facoltà degli studenti di avvalersi delle deroghe previste dalla legge.

2. L'articolazione degli insegnamenti puo essere pluriennale, annuale o semestrale. Gli insegnamenti annuali possono articolarsi in due moduli semestrali anche con distinta prova d'esame, o possono essere concentrati in un semestre, mantenendo inalterati i contenuti ed il numero delle ore di insegnamento. I corsi ed i moduli semestrali comprendono - di regola - un numero di ore di insegnamento corrispondente alla metà di quelle previste per gli insegnamenti annuali. L'articolazione dei corsi, il loro calendario e l'eventuale sospensione delle attività d'insegnamento in occasione delle sessioni d'esame sono deliberati dal Consiglio della struttura competente.

Articolo 73
Insegnamento diverso da quello di titolarità

Ai fini del temporaneo soddisfacimento di esigenze didattiche prive di adeguata copertura, è possibile - con il consenso dell'interessato e della Facoltà di appartenenza - che l'attività didattica di un docente venga, per uno o più anni accademici, espletata per un insegnamento o in un settore diverso da quello di titolarità, purchè affine.

Articolo 74
Esami

1. La composizione delle commissioni preposte agli esami di profitto e disciplinata con regolamenti deliberati dai Consigli di Corso di studio competenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) che tali commissioni si compongano di almeno tre membri e possano, eventualmente, articolarsi in sottocommissioni;

b) che esse siano, di regola, presiedute dal professore ufficiale della materia (o da uno dei professori ufficiali della materia, nel caso di corsi integrati

c) che i restanti membri siano tratti dal personale docente dell'Università e/o da cultori della materia, nominati in base a delibera del Consiglio adottata su proposta del Presidente della commissione d'esame;

d) che il Presidente del Corso di studio adotti il provvedimento di nomina della Commissione, informandone il Consiglio e disponendone l'affissione nell'albo.

2. La composizione delle commissioni preposte all'esame conclusivo per il conseguimento dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione è disciplinata con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa statale e di indirizzi generali eventualmente fissati dal Senato accademico. Tali regolamenti fissano il numero dei componenti, che devono essere tratti - di regola - dal personale docente afferente ai Corsi di studio medesimi. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal Presidente del Corso di studio con provvedimento che va comunicato al Rettore.

3. Per tutte le prove d'esame i punteggi attribuibili sono stabiliti con regolamenti dei Corsi di studio competenti, nel rispetto della normativa statale, nonché di criteri generali fissati con regolamento deliberato dal Senato accademico.

ART. 75
Ulteriori iniziative didattiche

1. Con regolamento del Senato Accademico, sentiti i consigli delle strutture didattiche e di ricerca, vengono fissati principi generali in ordine ai corsi diversi da quelli di cui agli artt. 68, 69, 70 e 71, con particolare riferimento al procedimento di attivazione dei corsi predetti, agli attestati di frequenza, all'eventuale controllo del profitto, alla distribuzione degli eventuali proventi, nel rispetto di principi corrispondenti a quelli di cui all'art.4, comma 3, ed alle modalità di sottoposizione al Consiglio di Amministrazione dei piani finanziari.

2. I regolamenti di attuazione sono deliberati dalla struttura cui il corso afferisce, d'intesa con le altre strutture eventualmente coinvolte nell'iniziativa, e sono approvati dal Senato Accademico. Con lo stesso procedimento e fissato l'ordinamento didattico dei corsi di cui sopra.

TITOLO VI
ATTIVITA' SANITARIA DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA

Articolo 76
Il Policlinico

1. L'Università, e per essa la Facoltà di medicina e chirurgia ed i Dipartimenti competenti, effettua, nell'ambito del Policlinico universitario e delle strutture convenzionate, le attività sanitarie, in connessione inscindibile con le attività di didattica e di ricerca.

2. Il Policlinico universitario è un'azienda dell'Università, dotata di autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale e contabile. L'azienda è costituita con decreto del Rettore.

3. Su delibera conforme del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti competenti e la Facoltà di medicina e chirurgia, il Rettore emana il provvedimento che definisce le assegnazioni di strutture, di apparecchiature e di personale non medico per l'attività assistenziale da mettere a disposizione del Policlinico all'atto della costituzione come azienda.

Articolo 77
Disciplina attuativa

Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Policlinico sono adottati con apposito regolamento emanato dal Rettore su delibera conforme del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti competenti e la Facoltà di medicina e chirurgia.

TITOLO VII
NORME GENERALI

Articolo 78
Prorogatio

Ove non diversamente disposto dalla legge o dallo statuto, gli organi accademici a carattere elettivo, unipersonali o collegiali, o i singoli componenti di questi ultimi, i quali siano scaduti, conservano, nelle more per la sostituzione o la conferma, le rispettive funzioni per gli atti inerenti al normale funzionamento.

Articolo 79
Organi collegiali

1. Ove non diversamente disposto, le sedute degli organi collegiali sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti. Il computo del *quorum* si effettua detraendo preventivamente dal numero dei componenti quello di quanti abbiano giustificato la propria assenza. Negli organi che prevedono componenti elettive la mancata designazione o la sopravvenuta cessazione di uno o più rappresentanti non pregiudica la validità della costituzione e del funzionamento dell'organo stesso.

2. Per la validità delle sedute è inoltre necessario che tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi siano stati convocati per iscritto dal Presidente dell'organo almeno 3 giorni prima della seduta, salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi (ordine del giorno).

3. Le sedute non sono pubbliche. Ad esse possono essere invitati, con deliberazione del collegio, soggetti estranei, al solo fine dell'acquisizione degli elementi conoscitivi che il collegio stesso ritenga utili allo svolgimento dei propri

lavori. Tali soggetti non possono, comunque, essere presenti alle discussioni ed alle votazioni.

4. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese: per alzata di mano o per appello nominale. Ciascun componente ha il diritto di far constare a verbale il contenuto del suo voto.

5. Alle elezioni si procede a scrutinio segreto. Parimenti si procede a voto segreto alle designazioni di membri del collegio per determinati uffici, qualora il voto segreto venga richiesto da un quarto degli aventi diritto al voto.

6. Salvo che non siano prescritte maggioranze speciali, le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice: con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Si considerano presenti anche gli astenuti o, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, quanti abbiano espresso il proprio voto con scheda bianca o nulla.

7. Ciascun componente di un collegio ha il diritto di esercitare l'iniziativa in ordine all'adozione di atti di competenza del collegio di cui fa parte ed ha accesso a tutti gli atti e documenti acquisiti in sede istruttoria.

8. Il segretario del collegio procede alla stesura del processo verbale di ciascuna seduta, il quale, sottoscritto dal segretario e dal presidente, viene sottoposto all'approvazione del collegio nella seduta immediatamente successiva.

Articolo 80
Termini per le elezioni

Negli organi che prevedono componenti elettive interne, in caso di sopravvenuta cessazione di uno o più rappresentanti, è fatto obbligo all'organo competente dell'Università di indire tempestivamente le elezioni, le quali debbono svolgersi non oltre 60 giorni dal verificarsi della cessazione predetta.

Articolo 81
Elezioni dei Presidenti degli organi collegiali

Le elezioni dei Presidenti degli organi collegiali sono indette dal componente con maggiore anzianità nel ruolo, per i professori (fermo restando il principio della fascia), o con maggiore anzianità d'iscrizione, per gli studenti. In mancanza di tempestiva iniziativa, provvede il Rettore, previa diffida indirizzata al componente legittimato.

Articolo 82
Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche

1. L'efficacia delle elezioni e delle designazioni è subordinata all'accettazione dell'interessato.

2. Qualora la titolarità di una carica accademica sia riservata ai docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovrà essere compiuta non oltre il momento dell'accettazione della carica stessa.

3. Non si può essere simultaneamente titolari di due, o più, dei seguenti uffici: Presidente di Corso di studio, Direttore di Dipartimento, Preside di Facoltà, Prorettore vicario e Rettore.

4. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza studentesca studenti che, il giorno dell'elezione, risultino iscritti all'Università da un numero di anni che ecceda di 4 unità la durata legale del rispettivo corso di laurea o diploma.

Articolo 83
Principio del collegio ristretto

A tutte le deliberazioni riguardanti persone, nonché a quelle aventi ad oggetto posti di ruolo di personale docente, si applica il principio del collegio ristretto a categorie non inferiori a quella cui appartiene il soggetto o il posto al quale la deliberazione si riferisce.

Articolo 84
Disciplina dei procedimenti

1. L'iniziativa del procedimento spetta ai soggetti ed agli organi, di volta in volta indicati. Essa si esercita attraverso la presentazione di un progetto che, per gli atti normativi, deve essere redatto in articoli. Le proposte degli organi collegiali sono trasmesse all'organo deliberante dai rispettivi presidenti.

2. Il presidente dell'organo deliberante, ricevuto l'atto di iniziativa, lo trasmette ai membri del collegio e fissa la data della seduta in cui verrà esaminato.

3. In assenza di espresse previsioni in senso diverso, la proposta si intende approvata, se il collegio ha espresso voto favorevole a maggioranza semplice. La fase deliberativa dei procedimenti è disciplinata dal presente statuto, dal regolamento generale di ateneo e, nel rispetto dei principi da questo fissati, dai regolamenti interni delle singole strutture.

4. I pareri obbligatori previsti dal presente statuto debbono essere formulati entro venti giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Lo scostamento dal contenuto dei pareri obbligatori contemplati dal presente statuto deve essere motivato

5. Copia dei pareri acquisiti nel corso del procedimento va trasmessa agli organi chiamati ad intervenire nella fase successiva della sequenza. Per gli atti sottoposti a controllo, il presidente dell'organo deliberante e, inoltre, tenuto a comunicare immediatamente il contenuto delle deliberazioni ai presidenti degli organi consultati, i quali - sentito il collegio - possono inviare i propri rilievi all'organo di controllo.

6. Gli atti normativi dell'Ateneo e delle strutture sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Università ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che gli atti stessi stabiliscano un termine diverso.

7. Formano altresì oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'Università il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, unitamente ai rispettivi allegati.

Articolo 85
Autonomia di bilancio

Il bilancio finanziario annuale di previsione ed il conto consuntivo annuale dei centri dotati di autonomia amministrativa sono allegati al bilancio finanziario annuale di previsione ed al conto consuntivo annuale dell'Ateneo.

Articolo 86
Risorse prodotte dall'Università

1. L'utilizzazione economica di invenzioni, di procedimenti e di ogni altro tipo di trovato derivante dall'attività svolta in qualsiasi settore dal personale appartenente all'Università, anche in collaborazione con altri soggetti estranei all'Università, in occasione dell'esecuzione dei propri compiti e riservata all'Università salvo il riconoscimento all'autore del diritto di inventore, nonché di un congruo compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.

2. Con regolamento deliberato dal Senato accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione e la Conferenza dei Direttori di Dipartimento, verranno stabilite le modalità di ripartizione dei proventi di tale utilizzazione, tenendo anche conto dell'apporto dei singoli Dipartimenti e dei loro componenti all'attività produttiva di risorse.

Articolo 87

Partecipazione a società di diritto privato

1. La partecipazione dell'Università a strutture societarie o consortili e deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione su parere

conforme espresso dal Senato accademico a maggioranza assoluta, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) che gli obiettivi sociali siano strumentali o conseguenziali ad attività didattiche o di ricerca, o comunque utili al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo:

b) che sia accertata la disponibilità delle risorse;

c) che l'Università risponda di eventuali perdite nei limiti della sua quota di conferimento;

d) che sia garantita la destinazione a finalità istituzionali degli eventuali dividendi, fermo restando il disposto del successivo comma 4;

e) che per dar corso ad eventuali aumenti di capitali sociali sia necessario il previo consenso a maggioranza assoluta del Consiglio di amministrazione dell'Università;

f) che si preveda la verifica del livello scientifico dei risultati da parte di un apposito comitato nominato dal Rettore in base a delibera del Senato accademico, su proposta delle strutture competenti dell'Università.

2. L'Università partecipa al capitale sociale concedendo in uso beni e/o strutture (ai sensi dell'articolo 2343 C.C.) e/o contribuendo finanziariamente fino a concorrenza della quota sottoscritta.

3. Il Rettore nomina i rappresentanti dell'Università proporzionalmente alla quota da essa sottoscritta, o secondo quanto prestabilito nell'atto costitutivo, ai sensi dell'articolo 2458 C.C..

4. Le modalità di ripartizione degli utili o delle perdite sono disciplinate con regolamento del Consiglio di amministrazione, adottato su parere conforme del Senato accademico e sentiti i responsabili della revisione dei conti. Tale regolamento è tenuto al rispetto di principi corrispondenti a quelli di cui all'articolo 4, comma 3 ed a tener conto dell'eventuale apporto delle strutture che abbiano promosso, costituito o comunque partecipato alle iniziative di cui al presente articolo.

Articolo 88
Rappresentanza processuale

1. L'Ateneo, le Facoltà ed i Dipartimenti hanno capacità processuale, nei limiti delle rispetive competenze.

2. La rappresentanza processuale dell'Ateneo spetta al Rettore, quella delle Facoltà ai Presidi e quella dei Dipartimenti ai Direttori di Dipartimento. L'autorizzazione a costituirsi in giudizio nelle liti attive o passive è deliberata a maggioranza assoluta: per l'Ateneo, dal Senato accademico o dal Consiglio di

amministrazione, nell'ambito delle competenze rispettive, per le Facoltà, dal Consiglio di Facoltà e, per i Dipartimenti, dal Consiglio di Dipartimento. In caso d'urgenza, gli organi monocratici sopra indicati possono procedere direttamente, sottoponendo i propri atti d'iniziativa a ratifica degli organi collegiali competenti, nella prima seduta utile.

3. Il mandato processuale può essere conferito all'Avvocatura dello Stato, agli avvocati dell'Ufficio legale dell'Università od a professionisti del libero foro.

4. Il Regolamento Generale d'Ateneo per la finanza e la contabilità prevede appositi capitoli di spesa destinati alla copertura delle spese processuali.

5. L'Ateneo e le sue strutture decentrate non concorreranno alle spese processuali delle liti attive con parte avversa interna all'Ateneo.

Articolo 89
Termine iniziale di funzionamento degli organi

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Le nuove norme statutarie sull'elezione degli organi monocratici non comportano anticipata scadenza dei rispettivi mandati, ma qualora si verifichi una vacanza, successivamente all'entrata in vigore del presente statuto, si procederà all'elezione con le dette nuove norme.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto si procederà all'integrazione della composizione dei Consigli di Facoltà, di Corso di studio e di Dipartimento per adeguarla agli articoli 30, 33 e 42, previa adozione delle norme regolamentari a ciò necessarie.

4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto si procederà alla elezione e alla nomina dei rappresentanti di cui all'articolo 12, comma 1 lettere *d)* e *g)*. Successivamente il Senato Accademico, su iniziativa del Rettore, procederà, senza indugio, alla formulazione dei pareri di cui all'articolo 14 comma 1, lettera *c)*. Contestualmente a detta nomina perverrà a termine anticipato l'eventuale mandato ancora in corso del precedente Consiglio di Amministrazione.

5. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto ma comunque dopo gli adempimenti del comma precedente, il Senato accademico provvederà a regolare la modalità di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c).

Articolo 90
Contratti di diritto privato

1. Nei limiti delle norme vigenti, l'Università può stipulare contratti di diritto privato per prestazioni di lavoro e consulenze, nonché per la copertura di insegnamenti e/o lo svolgimento di attività scientifiche.

2. I contratti per la copertura di insegnamenti sono richiesti dai Consigli di Facoltà su proposta formulata dai Consigli di Corso di Studio, con delibere a maggioranza assoluta. Essi non possono essere utilizzati come mezzo ordinario ai fini dell'espletamento delle attività didattiche dell'Università. Le relative richieste vengono avanzate dai Consigli di Facoltà, tenendo anche conto della disponibilità dei docenti di ruolo dell'Ateneo a ricoprire gli insegnamenti in questione per supplenza o affidamento aggiuntivo. I suddetti contratti possono essere stipulati con studiosi ed esperti italiani o stranieri, di riconosciuta competenza; la loro durata non può superare i tre anni. Essi non possono essere consecutivamente rinnovati.

3. I contratti per lo svolgimento di attività scientifiche vengono proposti dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta. Ad essi, per il resto, si applica la disciplina di cui al comma precedente.

4. L'attuazione del presente articolo sarà disciplinata dal Regolamento Generale d'Ateneo.

Articolo 91
Attività professionale intramurale

Senza pregiudizio dell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, il personale docente a tempo pieno può svolgere attività professionale all'interno delle strutture dell'Università. L'utilizzazione delle stesse ai fini dell'attività professionale è disciplinata da regolamenti di Dipartimento. I proventi di tale attività sono destinati, oltre che alla remunerazione del personale che la svolge, al finanziamento dei Dipartimenti o dei Centri interdipartimentali di afferenza, al finanziamento, mediante la costituzione di un apposito fondo, dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali di Ateneo, nonché a quello delle spese generali dell'Università. Le quote destinate ai Dipartimenti, ai Centri interdipartimentali ed all'Ateneo sono determinate con regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 92
Utilizzazione congiunta dei diritti di privativa

Fermo il disposto dell'articolo 86 per quanto concerne il rapporto fra l'Università ed i suoi ricercatori, i diritti di privativa o gli utili dei ritrovati derivanti dalle ricerche condotte da consorzi o associazioni, anche temporanee, ai quali partecipi l'Università si suddividono fra i consorziati o associati. La quota dell'Università deve essere approvata dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.

Articolo 93
Clausola di salvaguardia degli ordinamenti didattici

Gli ordinamenti didattici di cui ai titoli IV, V, VI, VII, VIII e IX dello statuto previgente permangono in vigore sino a quando non modificati mediante il procedimento regolato dall'articolo 60.

Articolo 94
Norma di rinvio

Per quanto non diversamente regolato dal presente statuto e dai regolamenti da esso contemplati seguitano ad applicarsi le norme generali sull'ordinamento universitario.

ELENCO FACOLTA' E CORSI DI LAUREA

TABELLA N. 1

FACOLTA' DI ECONOMIA	Economia e Commercio (Economia Politica Economia Aziendale) Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali.
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA	Giurisprudenza
FACOLTA' DI INGEGNERIA	Ingegneria Civile Ingegneria Edile Ingegneria Meccanica Ingegneria Elettronica Ingegneria Informatica Ingegneria delle Telecomunicazioni Ingegneria Gestionale Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA	Filosofia Lettere Lingue e Letterature Straniere
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA	Medicina e Chirurgia Odontoiatria e Protesi Dentaria
FACOLTA DI SCIENZE MM.FF.NN.	Matematica Fisica Chimica Scienze Biologiche

ELENCO DIPARTIMENTI

TABELLA N. 2

- Biologia
- Bio-Patologia e Diagnostica per immagini
- Chirurgia
- Diritto e Procedura Civile
- Diritto Pubblico
- Economia e Istituzioni
- Fisica
- Ingegneria Civile
- Ingegneria Elettronica
- Ingegneria Meccanica
- Informatica, Sistemi e Produzione
- Matematica
- Medicina Interna
- Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche
- Neuroscienze
- Ricerche Filosofiche
- Sanità Pubblica e Biologia Cellulare
- Scienze e Tecnologie Chimiche
- Scienze e Tecnologie Fisiche ed Energetiche
- Storia
- Storia e Teoria del Diritto
- Studi Economici Finanziari e Metodi Quantitativi
- Studi Filologici, Linguistici e Letterari
- Studi sull'Impresa

ORGANICO PERSONALE DOCENTE DI ATENEO CON VALORI RIPARTITI PER FACOLTA'

TABELLA N.3

FACOLTA'	I FASCIA	II FASCIA	ASSISTENTI	RICERCATORI
FACOLTA' DI ECONOMIA	34	22	2	33
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA	35	0	2	52
FACOLTA' DI INGEGNERIA	65	43	0	95
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA	41	30	2	57
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA	89	108	4	192
FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.	87	47	0	109
TOTALE	351	250	10	538

BIBLIOTECHE

TABELLA N. 4

FACOLTA' DI ECONOMIA	Area Economica
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA	Area Giuridica
FACOLTA' DI INGEGNERIA	Area d'Ingegneria
FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA	Area Letterario-Storico-Filosofica
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA	Medico-Biologica
FACOLTA DI SCIENZE MM.FF.NN.	Scientifico Tecnologica

98A2389

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651368) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di L. **125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 6.000